



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Giulia Iofrida	Presidente
Antonio Costanzo	Consigliere
Rosario Caiazzo	Consigliere
Laura Scalia	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO
Regolamento
competenza

Ud.23/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2926/2025 R.G. proposto da:

l, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Petrillo,
-ricorrente-

contro

l, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Rita Pistola,
-controricorrente-

nonché nei confronti del

Pubblico Ministero in persona del legale rappresentante pro tempore

avverso l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari nel proc.to n. 1344/2024
depositata il 29/01/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dal
Consigliere Maura Caprioli.

FATTI DI CAUSA



Con ricorso depositato l'8.7.2024, _____ aveva chiesto la declaratoria della separazione nonché di divorzio dal marito _____, dal quale ha avuto i figli _____ (nato 17.9.2015) e _____ (nato 2.9.2020), entrambi minorenni.

_____ i si costituiva eccependo la litispendenza, in quanto egli, con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Latina il 4.7.2024, aveva chiesto la declaratoria di separazione.

Il giudice istruttore, delegato (tabellariamente) dal Presidente del Tribunale ai sensi dell' art. 473 *bis*.14 comma 2 cod.proc.civ., dopo aver ascoltato i coniugi, si era astenuto dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori e urgenti nell' interesse dei coniugi e della prole, reputando che fosse territorialmente competente il Tribunale di Latina (ordinanza del 21.12.2024), e fissava udienza per la rimessione della causa al Collegio, udienza sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 *ter* cod.proc.civ. Con ordinanza del 29.1.2025, il Tribunale di Castrovillari a fronte di detta eccezione rilevava che, in base al principio di diritto secondo cui nelle cause che involgono questioni di affidamento dei minori non opera il principio della prevenzione ex art. 39 cod.proc.civ., occorreva valutare quale fosse il giudice effettivamente competente sulla scorta della residenza abituale dei minori e, sulla scorta dell'art 473 *bis* comma 11 cod.proc.civ., occorreva individuare quale fosse il luogo di abituale residenza dei minori al tempo in cui è stato presentato il primo ricorso (quello del _____ al Tribunale di Latina in data 4.7.2024).

Osservava che, secondo quanto rinvenibile dalle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, la _____, nel contesto di una crisi coniugale, aveva lasciato la casa familiare di Aprilia nel luglio 2023 e si era stabilita a Corigliano – Rossano, nella casa ove abitava sua madre: ella



aveva portato con sé il secondogenito mentre il primogenito
già era andato dalla nonna materna a Corigliano – Rossano dal
mese di giugno (vedi dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza del
5.12.2024). Rilevava che dal luglio 2023 in poi, si era recato
periodicamente a Corigliano – Rossano per incontrare i figli e intrattenersi
con loro; la nuova collocazione della e dei figli a Corigliano –
Rossano non era stata temporalmente limitata all'estate del 2023 ma si è
stabilizzata, in quanto i due minori sono stati iscritti a scuola a Corigliano
– Rossano. Evidenziava che il non aveva mosso alcuna
opposizione a tale iscrizione: infatti, nei messaggi *whatsapp* prodotti dallo
stesso risultavano dissidi con la moglie aventi ad oggetto la
tempistica dei suoi viaggi a Corigliano – Rossano per incontrare i figli, ma
non il fatto che i figli, iscrivendosi a scuola a Corigliano – Rossano,
consolidassero ivi la loro residenza effettiva. Sottolineava che,
contrariamente a quanto asserito dal in sede giudiziale, i minori
avevano stabilizzato la loro residenza con la madre a Corigliano – Rossano
con il consenso – o, per lo meno, la non opposizione - dello stesso
; al riguardo, accertato che il luogo di residenza effettiva dei
minori è Corigliano – Rossano, perde ogni valenza presuntiva la
circostanza che i minori siano ancora iscritti all'anagrafe della popolazione
residente di Aprilia. Ne conseguiva che, una volta asserito che i minori si
erano trasferiti con l'autorizzazione, esplicita o implicita, del padre, non
aveva alcun rilievo il fatto che il ricorso di separazione fosse stato o meno
proposto entro l'anno dal detto trasferimento.
Riteneva pertanto che andasse affermata la competenza di Tribunale di
Castrovillari alla trattazione del procedimento rimettendo le parti dinanzi



al Presidente istruttore - per l'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod.proc.civ.

Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso. la quale ha prospettato l'inammissibilità del ricorso, rilevando che, dagli atti, non risultava la natura decisoria del provvedimento impugnato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Con ordinanza 11.9.2025 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per la mancanza agli atti le conclusioni del pubblico ministero necessarie ai sensi dell'art 380 ter c.p.c.

Il procedimento veniva rimesso sul ruolo con la fissazione della nuova udienza camerale.

Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la nullità dell'ordinanza di rimessione in istruttoria n. cronol. 1235/2025 del 29/01/2025 RG n. 1344/2024 del Tribunale di Castrovillari, emessa in data 29.01.2025, anche come *error* in procedendo delle regole di competenza.

Si lamenta, in particolare, che il provvedimento impugnato sarebbe nullo in quanto contrasterebbe con la decisione adottata *prima facie* dal giudice delegato all'istruttoria e mai revocata, laddove quest'ultimo non aveva adottato i provvedimenti provvisori sul rilievo che fosse competente il Tribunale di Latina.

Con un secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 473 bis. 11 c.p.c. e della normativa sovranazionale (art. 9 reg. Ue



1111/19 e art. 7 conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n.101), per cui la competenza nelle cause di famiglia è individuata dal luogo di residenza abituale dei figli minori e se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame dei documenti prodotti in atti.

Si critica il processo decisionale con cui il Tribunale di Castrovillari pur rilevando che la sig.ra _____ aveva lasciato la casa familiare perché c'era in atto una crisi familiare: "[...] _____ *nel contesto di una crisi coniugale, ha lasciato la casa familiare di Aprilia nel luglio 2023 e si è stabilita a Corigliano – Rossano, nella casa ove abita sua madre [...]*" e quindi per futili motivi, avesse poi ritenuto che il padre avesse manifestato un consenso implicito a tale trasferimento.

Il ricorso per regolamento di competenza è anzitutto ammissibile.

Occorre premettere che l'eventualità che già all'esito dell'udienza di comparizione il Giudice ritenga che la causa possa essere decisa senza ulteriore istruzione è espressamente prevista - per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie - dall'art. 473-bis.22, ultimo comma, cod.proc.civ., ove è stabilito quanto segue: "*Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione...*". Al primo comma dello stesso articolo è



stabilito quanto segue: *"Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli [...]"* (cfr in questo senso Cass nr 11622/2025).

Ciò premesso, nel verbale dell'udienza di comparizione, celebrata il 5/12/2024, il Giudice delegato risulta avere proceduto all'interrogatorio libero delle parti, comparse personalmente, (doc. allegato 10 al ricorso per cassazione). Il Giudice designato, con provvedimento del 21.12.2024, ha ritenuto di non dover adottare, allo stato, alcun provvedimento provvisorio e urgente e, vista l'eccezione di incompetenza, in relazione alla quale non vi era l'adesione della ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione (doc.10 allegato al ricorso per cassazione).

Il Collegio, con l'ordinanza impugnata, ha affermato chiaramente, in motivazione, di ritenere infondata l'eccezione di incompetenza territoriale ribadendo la declaratoria di incompetenza anche nel dispositivo rimettendo le parti avanti al Presidente designato per la prosecuzione dell'udienza di comparizione.

Dalla lettura del verbale d'udienza del 5.12.2024 si evince che il Giudice delegato, preso atto del contrasto esistente fra le parti in merito alla questione di rito, ha ritenuto necessario fissare l'udienza avanti a sé, sostituita poi con note a trattazione scritta dando modo di prendere posizione sulla discussa problematica prima di rimettere la causa avanti al Collegio. Dagli atti di causa emerge con chiarezza che il processo è stato trattato in modo tale che le parti erano state rese edotte che il giudice delegato all'esito dell'istruttoria aveva rimesso al Collegio per l'adozione



da parte del Collegio di una decisione sulla competenza suscettibile di divenire definitiva, che, in effetti, vi è, poi, stata.

Il ricorso per regolamento di competenza è pertanto ammissibile.

Ai fini di un corretto inquadramento del secondo motivo, di rilievo pregiudiziale, è necessario svolgere alcune brevi considerazioni sulla materia *de qua*.

Com'è noto, l'art. 473-bis.47 cod.proc.civ., applicabile al presente procedimento (incardinato successivamente all'entrata in vigore del D.lgs nr 149/2022), stabilisce quanto segue: *"Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il Tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori...."*

L'art. 473-bis.11 cod.proc.civ, prevede, poi, che *"Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo."*

La norma recepisce appieno quanto la legge delega indicava sul punto (art. 1, comma 23, lett. d, L. n. 206 del 2021), nella parte in cui stabiliva che il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale avrebbero dovuto prevedere norme volte a *"procedere al*



riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento...omissis". Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149 del 2022 è precisato che il primo comma dell'articolo 473-bis.11 cod.proc.civ. indica, come criterio generale, che tutti i procedimenti in cui debbano essere assunti provvedimenti a tutela del minore spettino alla competenza del Tribunale nel cui circondario il minore abbia la residenza abituale, con la precisazione che la norma costituisce espressione dei principi sovranazionali e di quelli espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

Nella stessa relazione si legge, poi, che *"Per non frustrare lo spirito della norma e per disincentivare trasferimenti attuativi di forme di forum shopping, è previsto che, in caso di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, permanga la competenza del Tribunale del precedente luogo di residenza, qualora il ricorso sia depositato entro l'anno. La fissazione di un termine, decorso il quale la competenza spetta al giudice del nuovo luogo di residenza del minore pure in presenza di trasferimenti non autorizzati, risponde alla necessità di superare alcune incertezze interpretative (Cass., ord. 20 ottobre 2015 n. 21285) ed è espressione dei principi generali della normativa sovranazionale (art. 9 Reg. UE 1111/19 e art. 7 conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101)."*

Nell'art. 473-bis.11 cod.proc.civ. manca il richiamo ad una definizione esplicita del criterio di residenza abituale, che invece trovava chiara indicazione nella legge delega (come il *"luogo in cui si trova di fatto il*



centro della sua vita al momento della proposizione della domanda"), ma tale indicazione può essere utilizzata come criterio interpretativo dell'art. 473-bis.11 c.p.c., peraltro del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità maturata sul punto nella vigenza della precedente disciplina.

Questa Corte si è più volte pronunciata sulla materia, cogliendo, nella cornice fattuale di riferimento, una serie di indici che guidano nell'individuazione dell'ufficio giudiziario territorialmente competente da valutarsi, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare il luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore e, con esso, il giudice più vicino a tale luogo, in modo tale da semplificare l'accesso alla giustizia e favorire una tutela effettiva ed efficace a salvaguardia del primario interesse del bambino, ferme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione (Cass., Sez. 6 1, Ordinanza n. 15835 del 07/06/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17089 del 26/05/2022).

Con riferimento al caso in cui vi sia stato un recente trasferimento del minore prima della proposizione della domanda, Cass 27358/2017, ha evidenziato che, nell'individuare il luogo di residenza del minore, non assumono in sé rilievo la residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale.



Come sopra evidenziato, tuttavia, l'art. 473-bis.11 cod.proc.civ. ha previsto una eccezione al principio che individua la competenza per territorio del Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, poiché anche se si instaura un nuovo habitat che sia tale da avere tutte le caratteristiche di una residenza abituale, ove tale nuovo ambiente di vita derivi da un trasferimento illecito, e cioè da un trasferimento operato senza il consenso di uno dei genitori, se la domanda è formulata entro l'anno dal trasferimento, resta ferma la competenza per territorio del giudice del luogo della residenza abituale precedente al trasferimento.

La fissazione di un termine, decorso il quale la competenza spetta al giudice del nuovo luogo di residenza del minore pure in presenza di trasferimenti non autorizzati, risponde alla necessità di superare alcune incertezze interpretative (Cass 2015 nr 21285) ed è espressione dei principi generali della normativa sovranazionale (art 9 Reg UE 1111/19 e art 7 conclusa all'Aja il 19.10.1996 e ratificata con l. 2015 nr 101).

Questa Corte ha anche chiaramente affermato che la residenza abituale del minore al momento della domanda, quale criterio determinativo della competenza per territorio, è destinato ad affermarsi con prevalenza su quello di "*proximità*", offrendosi quest'ultimo ad una valutazione di strumentalità rispetto a spostamenti della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive, che, effettuati in corso di causa, contraddicono quell'esigenza di certezza ed effettività della tutela giurisdizionale che all'affermazione della regola di competenza si accompagna (Cass nr 15835/2021; Cass 18270/2016).

Ciò posto, nel caso di specie, il ricorso è stato depositato in data 04/07/2024 da _____, il quale ha dedotto di aver



presentato avanti il Tribunale di Latina domanda di separazione nei riguardi _____ nonché di affido esclusivo dei due figli minori e assegnazione a sé della casa coniugale di Aprilia; con successivo procedimento R.G. n. 2820/2024, il marito ha ribadito la richiesta di separazione ed in via di urgenza ha chiesto l'ordine di rientro immediato dei minori _____ ed _____ ad Aprilia, nella casa familiare di Via _____ ordine rivolto alla madre e rafforzato dalla previsione di misure di coazione indiretta rese, se necessario, anche d'ufficio ex art. 473-bis.39 c.p.c. e 614-bis c.p.c., atte a garantire l'attuazione del provvedimento e a prevenire ulteriori illecite condotte. e l'attuazione del provvedimento e a prevenire ulteriori illecite condotte.

La _____ ha, invece, dedotto che, con ricorso notificato al sig. _____ in data 19.09.2024, ha chiesto al Tribunale di Castrovillari quanto segue: *"Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto. Disporre l'affido condiviso dei figli, che tuttavia vivranno stabilmente con la madre nel Comune di Rossano Contrada Sant' Irene snc, in cui i bambini dovranno assumere la residenza"*.

Il _____ nel precisare la propria domanda anche attraverso la memoria n. 1 ex art. 473 bis. 17 cod.proc.civ., ha richiesto ai fini della individuazione della competenza, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, di dichiarare con ordinanza la litispendenza e dichiarare l'incompetenza per territorio, tanto in riferimento alla domanda di separazione che quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo competente il tribunale ordinario di Latina e ciò ai sensi dell'art. 473 bis.11, essendovi stato trasferimento dei minori non autorizzato (20 luglio 2023) e non



essendo decorso un anno dall'iscrizione a ruolo del presente procedimento (9 luglio 2024), tale per cui è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale dei minori (in Aprilia via _____ - tribunale di Latina) prima del trasferimento.

Dall'insieme degli elementi acquisiti, emerge che, prima dell'instaurazione del giudizio, il centro della vita dei minori si era legittimamente radicato ad Aprilia. La residenza abituale dei bambini era sempre stata ad Aprilia ove entrambi i minori hanno vissuto e dove tutt'ora hanno la residenza anagrafica sino al trasferimento del luglio 2023 presso la casa dei nonni materni deciso dalla _____ *"all'esito di vari litigi"*, come la stessa controricorrente ha dichiarato avanti al Presidente designato del Tribunale di Castrovillari in occasione della comparizione dei coniugi per il tentativo di conciliazione all'udienza del 5.12.2024.

La decisione di radicare il centro della vita dei minori in Calabria nel Comune di Corigliano non risulta assecondata dal padre, prima che proponesse il ricorso al Tribunale, sicché opera il disposto dell'art. 473-bis.11, comma 1, seconda parte, cod.proc.civ., non potendosi dare rilievo al dato dell'iscrizione scolastica degli stessi a Corigliano, iscrizione pacificamente avvenuta senza che il relativo modulo fosse sottoscritto dal padre ma in piena autonomia.

Il lasso temporale intercorso fra detta iscrizione e l'avvio del procedimento per separazione del 4.7.2024, inferiore all'anno, ed il dato altrettanto indiscusso che il trasferimento è avvenuto nel quadro di una crisi familiare non consentono di ritenere che la nuova collocazione dei minori possa dirsi stabilizzata attraverso una adesione successiva del padre alla originaria scelta unilaterale della moglie, che non può considerarsi pertanto provata sulla base degli elementi acquisiti in causa.



Occorre peraltro sottolineare che il in data 25.11.2023 (all 19) e quindi a qualche mese di distanza dall'iscrizione scolastica dei figli nel territorio calabro ha inviato una e-mail nella quale sollecitava a rientrare a casa proponendo di seguire insieme un percorso di psicoterapia mettendo in risalto come la scelta della moglie di abbandonare la casa familiare avesse comportato per i figli un repentino cambiamento di abitudini e l'allontanamento dagli affetti della famiglia.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il regolamento di competenza deve essere accolto, in forza del secondo motivo, assorbito il primo.

Per l'effetto l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari deve essere cassata, dovendo essere dichiarata la competenza del Tribunale di Latina, davanti al quale la causa va riassunta nei termini di legge.

Le spese di questa fase saranno regolate nel giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, dichiara la competenza del Tribunale di Latina avanti al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge; spese al merito.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma il 23.1.2026

La Presidente

Giulia Iofrida

